

Art. 103 Rappresentanza Sindacale Unitaria

All'integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria e CGIL – CISL – UIL che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il settore edile:

- a) nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa appaltatrice o aggiudicataria, in caso di ATI o Consorzio, occupi almeno 8 dipendenti e complessivamente nel cantiere il numero dei dipendenti delle imprese, compreso subappaltatrici o affidatarie o subaffidataria, per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL sia almeno di 15 dipendenti, si procede all'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria.
- b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'impresa appaltatrice o aggiudicataria o mandataria o capofila o general Contractor eletta dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dell'impresa stessa svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa e nei confronti delle imprese affidatarie o subaffidatarie. Direttamente nel caso di assenza della RSU o di supporto alla RSU se esistente sulle materie derivanti: 1) dalla Responsabilità in solido legge 296/06 comma 910 e 911; 2) dal Coordinamento di cantiere sulle materie di sicurezza previsti dalla legge dall'art. 5 comma d) DLGS. 494/96 come modificato dal DLGS 19 novembre 1999 n. 528; 3) da eventuali accordi di cantiere previsti dall'art. 113 del CCNL edilizia 20/5/2004.
- c) Le RSU di cui al punto b) potranno convocare due ore di Assemblea annue retributive con tutti i lavoratori delle imprese presenti in cantiere di cui al punto a) e b) con le modalità previste dall'art. 104 lettera a) del CCNL.
- d) Le RSU elette con le modalità di cui al punto b) in aggiunta a quanto previsto dall'art. 105 del CCNL avranno diritto a 40 ore di permesso retribuito.